



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice LEDDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 2012

Disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge proposto riguarda anzitutto i requisiti e l'informazione circa i «compro oro». In particolare, esso sottopone le attività di «compro oro» agli stessi requisiti e alle stesse sanzioni di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7. Si ricorda in proposito che l'articolo 1, comma 3, della legge n. 7 del 2000 stabilisce che l'esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi, può essere svolto da banche e, previa comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi, da soggetti in possesso di una forma giuridica di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa, aventi in ogni caso un capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni; di un oggetto sociale che comporti il commercio di oro; dei requisiti di onorabilità previsti dagli articoli 108, 109 e 161, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (ora articoli 25, 26 e 161, comma 3) da parte dei partecipanti al capitale, degli amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale.

L'articolo 1 istituisce il «Registro delle attività di compravendita di oro» tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno, al quale sono tenuti a iscriversi i compro oro in possesso dei predetti requisiti. Il comma 3, anche per migliorare il patrimonio informativo dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), prevede l'aggior-

namento della classificazione delle attività economiche (ATECO) con la definizione specifica delle attività oggetto della proposta in esame. Il comma 4 riguarda le esclusioni dall'obbligo del possesso dei requisiti e dell'iscrizione al Registro, che riguardano coloro che rivendono o acquistano oggetti e metalli preziosi o recanti pietre preziose usati, nella forma di attività commerciale occasionale o di attività secondaria rispetto all'attività prevalente di oreficeria e gioielleria.

Il testo poi si occupa della tracciabilità degli oggetti e metalli preziosi o recanti pietre preziose usati, ai fini di facilitare le attività di controllo da parte degli organi di polizia e della magistratura in materia di ricettazione e di riciclaggio. A tal fine, si prevede l'indicazione, da parte di coloro che commerciano, rivendono o acquistano, anche per la successiva fusione, oggetti preziosi usati, nell'apposito registro (previsto dall'articolo 247 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) di chi fa commercio di cose antiche od usate o di chi commercia o fabbrica oggetti preziosi, dei dati identificativi dei venditori, dei compratori, e dell'operazione di compravendita. Per combattere il riciclaggio si estendono ai «compro oro» le disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita e di attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, prevedendo per i «compro oro» l'applicazione delle norme relative alla determinazione degli indicatori di anomalia per l'individuazione e per la segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio. Per effetto delle modifiche proposte, i richiamati obblighi di segnalazione sorgerebbero anche in rapporto all'attività (soggetta a licenza di pubblica sicurezza) per l'esercizio dell'atti-

vità di fabbricazione, mediazione e commercio – comprese l'esportazione e l'importazione – riferibili ai metalli preziosi ed agli oggetti recanti pietre preziose, anche usati, non più solo dunque in rapporto ad attività concernenti i soli oggetti preziosi. Inoltre, i suddetti obblighi verrebbero estesi a chi svolge l'attività di detenzione dei già richiamati oggetti e materiali preziosi, ove sia richiesta licenza di pubblica sicurezza. In sostanza, come precisato dalla relazione illustrativa, si intende estendere ai «compro oro» le disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita e di attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio. I «compro oro» (ovvero i soggetti che commerciano, rivendono o acquistano oggetti d'oro, di metalli preziosi o recanti pietre preziose usati e li cedono nella forma di materiale, di rottami d'oro o di metalli preziosi alle fonderie o ad altre aziende specializzate nel recupero di materiali) applicheranno, nello svolgimento delle proprie attività, le norme relative alla determinazione degli indicatori di anomalia per l'individuazione e per la segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio, ai sensi degli allegati 1 e 2 annessi al decreto del Ministro dell'interno 17 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 28 febbraio 2011. Il richiamato provvedimento fornisce infatti «indicatori esemplificativi di anomalia», finalizzati ad agevolare gli operatori nell'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Un portale *internet* sarà poi gestito dall'Unione italiana delle camere di commercio (Unioncamere) contenente una banca dati degli oggetti usati d'oro o con metalli e pietre preziosi; si obbligano anche i «compro oro» all'invio alla questura e alla pubblicazione sul predetto portale gestito da Unioncamere, entro ventiquattro ore dall'avvenuto acquisto, di ogni informazione sugli oggetti acquistati, corredati dalle informazioni richieste per la compilazione del registro di chi fa commercio di cose antiche od usate. Si istituisce presso le Camere di commercio il borsino dell'oro usato, aggiornato quotidianamente e pubblicato sul *web*. In particolare, si dispone l'istituzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del borsino dell'oro usato. Con il medesimo decreto sono definite, oltre alle modalità e ai criteri istitutivi del borsino, anche le modalità del calcolo del prezzo indicativo minimo dell'oro e di altri metalli preziosi. La norma individua come finalità del borsino quelle di incentivare il recupero dei metalli preziosi non più utilizzati in possesso dei privati, di smaltire le sostanze riconosciute come tossiche, quali nichel, cadmio e altre sostanze eventualmente contenute nei prodotti stessi, di creare un canale alternativo di approvvigionamento della materia prima per le imprese di produzione e di dare impulso all'acquisto di nuovi prodotti di gioielleria. Si introducono anche misure per la promozione del settore orafo-argentiero, mentre il testo si conclude con una disciplina transitoria ed una norma di copertura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Requisiti per l'esercizio dell'attività di compravendita di oro, di altri metalli preziosi e di materiale gemmologico usati ed estensione delle disposizioni antiriciclaggio)

1. Chi commercia, rivende o acquista oggetti d'oro, nella forma di rottami, cascami e avanzi di oro e materiale gemmologico, prodotti finiti e di gioielleria usati e li cede alle fonderie o ad altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, ed è sottoposto alle sanzioni di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 7 del 2000. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, altresì:

a) a chi rivende o acquista i citati materiali, anche nella forma dell'acquisto in permuta, quale attività commerciale occasionale ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera *i*) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o quale attività secondaria rispetto all'attività prevalente di oreficeria o di gioielleria. I soggetti di cui alla presente lettera non sono comunque autorizzati a trattare oro fino, ad uso industriale o semilavorato;

b) alle vendite e agli acquisti *on line*.

2. È istituito un apposito registro, denominato «Registro delle attività di compravendita di oro», tenuto dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al quale sono tenuti a iscriversi i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7.

3. Anche ai fini di migliorare il patrimonio informativo dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nella revisione della classificazione delle attività economiche (ATECO) vigente alla data di entrata in vigore della presente legge è inserita una definizione specifica delle attività oggetto del presente articolo.

4. All'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «mediatori di oggetti preziosi,» sono aggiunte le seguenti: «ivi compresi rottami, cascami e avanzi di oro e materiale gemmologico, prodotti finiti e di gioielleria usati,»;

b) al secondo comma le parole: «di oggetti preziosi» sono sostituite dalle seguenti: «degli oggetti di cui al primo comma»;

c) al quinto comma le parole: «degli oggetti preziosi da essi importati,» sono sostituite dalle seguenti: «degli oggetti e del materiale di cui al primo comma da essi importati,».

Art. 2.

(Disposizioni concernenti la tracciabilità degli oggetti d'oro, di altri metalli preziosi e del materiale gemmologico, usati)

1. È istituito, ai sensi dell'articolo 16, terzo comma, del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, il registro telematico di pubblica sicurezza degli operatori che commerciano o detengono oggetti preziosi, metalli preziosi, ivi compresi rottami, cascami e avanzi di oro e materiale gemmo-

logico, prodotti finiti e di gioielleria usati, rivenduti per la successiva fusione, delle fonderie e delle altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi, le cui modalità operative sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli operatori di cui al comma 1 hanno l'obbligo di inviare in formato telematico, entro ventiquattro ore dall'avvenuto acquisto o vendita, alla questura competente per territorio, le seguenti informazioni e documentazione sugli oggetti comprati o venduti:

a) nome, cognome, domicilio e codice fiscale dei venditori e dei compratori;

b) data dell'operazione;

c) specie della merce comprata o venduta;

d) descrizione dettagliata di ogni oggetto ceduto, comprensiva della chiara descrizione di eventuale materiale gemmologico;

e) indicazione del prezzo dell'oggetto e delle modalità di pagamento;

f) fotografia dell'oggetto;

g) fotocopia del documento d'identità o della registrazione al registro delle imprese, del soggetto cedente per ciascuna operazione.

3. Nelle more dell'approvazione del decreto di cui all'articolo 8, comma 2, gli operatori di cui all'articolo 1, comma 1, indicano nel registro previsto dall'articolo 1, comma 2, le informazioni e la documentazione sugli oggetti comprati o venduti, con le modalità previste dal decreto di cui al medesimo articolo 1, comma 2.

4. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, applicano nello svolgimento delle proprie attività le disposizioni relative agli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio di cui agli articoli 15, 36 e 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, secondo la determina-

zione di cui agli allegati 1 e 2 annessi al decreto del Ministro dell'interno 17 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 28 febbraio 2011.

5. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a dichiarare le operazioni concernenti il commercio e la compravendita di oro, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2007, n. 7, qualora l'entità dell'operazione sia pari o superiore a 1.000 euro.

6. L'ammontare del capitale sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera *a*), della legge 17 gennaio 2000, n. 7, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, è pari a 40.000 euro.

7. L'Unione italiana delle camere di commercio, anche attraverso proprie società specializzate, istituisce, in accordo con le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori di cui all'articolo 1, comma 1, e delle associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore orafa, un portale *internet* finalizzato alla pubblicazione di una banca dati degli oggetti d'oro, del materiale gemmologico o recante materiale gemmologico usati, per facilitare la compravendita tra operatori e l'attività di controllo delle Forze dell'ordine e della magistratura al fine di contrastare l'evasione fiscale, la ricettazione e il riciclaggio.

8. Gli operatori di cui all'articolo 1, comma 1, hanno l'obbligo di pubblicare sul portale di cui al comma 7 ogni informazione sugli oggetti acquistati, corredati delle informazioni di cui al comma 2 del presente articolo, esclusa l'eventuale documentazione personale del cedente se soggetto privato.

9. Il portale di cui al comma 7 e i programmi e strumenti informatici per l'invio telematico alle questure previsto dal comma 2, sono finanziati con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.

(Disposizioni fiscali)

1. Alle cessioni di oggetti d'oro o recanti materiale gemmologico, di rottami, cascami e avanzi di oro e materiale gemmologico, prodotti finiti e di gioielleria, usati, rivenduti per la successiva fusione e affinazione chimica per il recupero del materiale prezioso ivi contenuto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel rispetto degli adempimenti ivi previsti.

2. Alle cessioni di oggetti d'oro o recanti materiale gemmologico, di rottami, cascami e avanzi di oro e materiale gemmologico, prodotti finiti e di gioielleria, usati, si applica altresì quanto previsto dall'articolo 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni.

Art. 4.

(Tutela del consumatore)

1. Agli operatori di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20, 21 e 22 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, con particolare riguardo alla pubblicità inerente il pagamento in contanti.

2. Gli operatori di cui all'articolo 1, comma 1 sono tenuti a porre le bilance in vista affinché il consumatore possa controllare il piatto prima e durante la pesata, consentendo che uno dei *display* possa essere letto simultaneamente dal cliente e dall'operatore al momento della pesata.

3. La verifica degli strumenti di misura, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 marzo 2000,

n. 182, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 4 luglio 2000, utilizzati dagli operatori di cui al comma 1, è annuale.

Art. 5.

(Istituzione del borsino dell'oro usato)

1. Al fine di incentivare il recupero degli oggetti preziosi e del materiale gemmologico non più utilizzato in possesso dei privati, di smaltire le sostanze riconosciute come tossiche, quali nichel, cadmio e altre sostanze eventualmente contenute nei prodotti stessi, di creare un canale alternativo di approvvigionamento della materia prima per le imprese di produzione e di dare impulso all'acquisto di nuovi prodotti di gioielleria, è istituito il borsino dell'oro usato presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale sono altresì definite le modalità del calcolo del prezzo indicativo minimo dell'oro, di altri metalli preziosi e materiale gemmologico.

2. Al fine di tutelare i consumatori da eventuali truffe o sottovalutazioni degli oggetti d'oro, di materiale gemmologico o recanti pietre preziose usati, rivenduti ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, il borsino dell'oro usato è aggiornato giornalmente e pubblicato sul portale nazionale e sui portali provinciali *internet* delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sui quotidiani locali a cura delle Camere medesime.

Art. 6.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 2, lettera e), il numero 2 è sostituito dal seguente:

«2) fabbricazione, mediazione, commercio e detenzione, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti d'oro o recanti materiale gemmologico, di rottami, cascami e avanzi di oro e materiale gemmologico, prodotti finiti e di gioielleria, anche usati, per i quali è prevista la licenza di cui all'articolo 127 del TULPS, e successive modificazioni»;

b) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

«14-bis. *(Soggetti che esercitano attività con oggetti d'oro e preziosi)*. 1. È fatto obbligo ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), numero 2), di rilasciare una dettagliata ricevuta comprovante l'acquisto di oggetti d'oro o recanti materiale gemmologico, di rottami, cascami e avanzi di oro e materiale gemmologico, prodotti finiti e di gioielleria, usati, da destinare alla fusione. La ricevuta deve obbligatoriamente contenere le seguenti informazioni:

a) dati personali del cedente, copia del documento d'identità in corso di validità, codice fiscale;

b) dati dell'acquirente, ragione sociale, partita IVA, codice fiscale;

c) luogo, data, ora dell'acquisto;

d) descrizione dettagliata dell'oggetto acquistato, del suo stato, della valutazione della qualità e del valore dell'oggetto al momento dell'acquisto;

e) informativa sul trattamento dei dati personali sottoscritta dal cedente;

f) numero di serie dell'operazione corrispondente al numero dell'operazione trascritta nel registro degli acquisti vidimato dalla questura.

2. In caso di mancato rilascio della ricevuta di cui al comma 1, il soggetto cedente è passibile di sanzione amministrativa, la cui quantificazione è stabilita con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 7.

(Promozione del settore orafa nazionale)

1. È istituito il Fondo per la promozione del settore orafa-argentiero e per la riqualificazione dell'attività di compravendita di oggetti d'oro, di materiale gemmologico o recanti pietre preziose usati, volto allo sviluppo e alla tutela dell'origine dei prodotti di oreficeria, di argenteria e di gioielleria interamente realizzati in Italia e alla qualificazione professionale dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1.

2. È altresì istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato consultivo nazionale composto da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'interno, dell'ISTAT, della Banca d'Italia, delle associazioni nazionali di categoria degli orafi, degli argentieri e dei gioiellieri maggiormente rappresentative a livello nazionale e da un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, con il compito di proporre linee di intervento relative alla tracciabilità e alla tutela dell'origine dei prodotti di oreficeria, di argenteria e di gioielleria interamente realizzati in Italia e di indicare le priorità per l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

Art. 8.

(Disciplina transitoria)

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a iscriversi nel Registro di cui al citato articolo 1, comma 2, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 2.

2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione d'intesa con il Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:

a) le modalità di applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b);

b) le modalità, i programmi e gli strumenti informatici per l'invio telematico alle questure delle informazioni di cui all'articolo 2, comma 2;

c) le modalità di pubblicazione delle informazioni nel portale di cui all'articolo 2, comma 7.

Art. 9.

(Copertura)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, comma 1, valutati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

